

VISTA la nota a firma del Parroco della Parrocchia Santa Maria Delle Grazie, acquisita in data 22.05.2026, con la quale viene comunicato lo svolgimento di una processione religiosa in occasione della festa “**S.MARIA DELLE GRAZIE**”, per il giorno 31 Maggio 2026 con partenza alle ore 08:00 da Viale Europa;

CONSIDERATO che la suddetta processione potrà svolgersi solamente garantendo le strade interessate dalla stessa, interdette alla circolazione, per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti;

VISTO l’art. 5 comma 3 e l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- L’istituzione temporanea del **Divieto di Transito**, durante il passaggio della processione, per il seguente percorso: **viale Europa, via Papa Giovanni XXIII, via Stabia, via M.Delle Grazie, via Dei Goti, via Paludicelle, Rotatoria via Campia, via Campia, via Salice, via L.Da Vinci, via M. Buonarroti, via Delle Fontane, via Casa Pagano, via Campania, via S.Sebastiano, via Salice, via Tora, via Palmentello, via Delle Fontane, via Del Maio, via Crocifisso, via Madonna Delle Grazie, via Lazio, Piazzale Lazio, Viale Europa**, nella giornata del **31 Maggio 2026 con partenza** alle ore **08:00** e fino alla conclusione della processione;

- **AUTORIZZARE** l’accesso ai mezzi di emergenza e di Polizia.

Le forze di polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

SI COMUNICHI:

- ***MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;***
- ***ALLA QUESTURA DI SALERNO;***
- ***ALLA PREFETTURA DI SALERNO;***
- ***AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI;***
- ***ALL'ASL SA1 SERVIZIO 118;***
- ***AL FSBUSITALIACAMPANIA;***
- ***AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;***
- ***AL COMMISSARIATO P.S. DI NOCERA INFERIORE;***
- ***AL REPARTO TERRITORIALE CARABINIERI DI NOCERA INFERIORE;***
- ***ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI SCAFATI;***
- ***ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI NOCERA INFERIORE;***

A V V E R T E

- ❖ Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.